



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19**

#### **Ordinanza n. 2/2021**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTO l'articolo 122 del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni per l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico in materia di somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di adozione del menzionato Piano;

VISTO l'articolo 17-bis del menzionato D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

VISTO l'articolo 3 del decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTO l'art. 50 del decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

CONSIDERATA l'assoluta necessità e urgenza di consentire l'utilizzazione del Sistema Tessera Sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;

SENTITI per le vie brevi i competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

#### **Supporto all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2**

Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'articolo 3 del decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni:

- a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonché le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 2 del 2021;
- c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi di cui alla lettera a), per il monitoraggio dell'adesione alla campagna vaccinale;
- d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 2 del 2021.

### **Articolo 2**

#### **Supporto del Sistema TS alle Regioni, alle Province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all'articolo 3 del D.L. n. 2 del 2021**

Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 2 del 2021, il Sistema Tessera Sanitaria assicura l'interconnessione telematica:

- a) con le Regioni e le Province Autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b) con la piattaforma nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo D.L. n. 2 del 2021, nelle Regioni e nelle Province Autonome in regime di sussidiarietà, per garantire la verifica degli assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonché per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell'attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

### **Art. 4**

#### **Modalità tecniche**

Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente Ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate, entro tre giorni dalla adozione della medesima ordinanza, sul sito Internet [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della Salute. Nelle more della predetta pubblicazione, la presente ordinanza è comunque esecutiva ed esecutoria a tutti gli effetti di Legge.

**Art. 5**

**Copertura finanziaria**

Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Roma, lì 9 febbraio 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  
Dott. Domenico Arcuri